

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 55

Adunanza 22 dicembre 2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, DELL'IMPOSTA SULL'ASSICURAZIONE RC AUTO, DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2015.

Protocollo: 868 – 48363/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ANTONIO MARCO D'ACRI, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

È assente l'Assessore CARLO CHIAMA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri.

Premesso che:

- La legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” comporta, **a far data dal 1° gennaio 2015**, una modifica radicale del governo territoriale dell'Italia e, per quanto concerne la Provincia di Torino, **il subentro della Città metropolitana alla provincia omonima**.
- L'art. 1, c. 47 della succitata legge prevede **la successione a titolo universale** della Città metropolitana in tutti i rapporti attivi e passivi, **ivi comprese le entrate provinciali**.
- **Il trasferimento della proprietà** dei beni mobili e immobili, sempre in base al medesimo comma, dalla Provincia alla Città **è esente da oneri fiscali** (quindi anche dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, al momento della presentazione al PRA della formalità di passaggio di proprietà fra i due enti interessati).

Considerato che fra le entrate provinciali oggetto di possibile manovra tariffaria si annoverano:

- L'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).
- L'Imposta sull'assicurazione RC auto.

- Il Tributo per l'esercizio funzioni ambientali (TEFA).
- Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Valutato che la normativa di riferimento in materia tariffaria prevede che:

- Le province deliberino le tariffe e i prezzi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (art.54, c.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.).
- Le province deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. (Art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.).
- Tra gli allegati al bilancio di previsione rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali (art.172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo sopracitato n. 267/2000 e s.m.i.).

Più in dettaglio:

I.P.T. Imposta Provinciale di Trascrizione

L'imposta provinciale di trascrizione, quale tributo proprio derivato da normativa statale, è stata introdotta dal legislatore nel 1998 (art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). L'IPT si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) ai fini del rilascio del certificato di proprietà.

Con decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 sono state stabilite le tariffe minime, articolate per tipo e potenza di autoveicolo.

Le province possono annualmente variare le tariffe di cui al Decreto Ministeriale 435/1998 in un intervallo di scostamento fra zero e + 30%, (art. 1 comma 154 legge 27 dicembre 2006, n. 296). La Provincia di Torino ha istituito e disciplinato l'imposta in questione con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471-150446, successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni.

La politica tariffaria della Provincia di Torino in materia di IPT degli ultimi anni è stata strettamente volta a controbilanciare il rischio elusivo di una tipologia di tassazione basata su di un bene mobile (il veicolo) e non su di un bene immobile (la casa), quale ad esempio l'imposta unica comunale IUC comunale.

Per l'anno corrente (2014) la Giunta Provinciale (deliberazione 28 ottobre 2013 n. 41062/2013), ha previsto una differenziazione di pressione fiscale tariffaria fra atti: soggetti ad IVA e non soggetti ad IVA. Tale manovra fiscale scaturisce dalla volontà politica di porre attenzione a possibili soluzioni compensative fiscali a favore di una categoria economica, quale quella degli operatori del settore auto, che così pesantemente stanno subendo gli effetti della crisi economica. In tale contesto si sono utilizzati gli spazi concessi dal legislatore in materia di "forbice tariffaria" nel seguente modo:

- *Aumento tariffario contenuto al solo + 10 %* sugli atti soggetti ad IVA (quelle formalità correlate ad acquisti di veicoli da un commerciante d'auto che può emettere fattura).
- *Aumento tariffario massimo al + 30%* per gli atti non soggetti ad IVA (quelle formalità correlate ad acquisti di veicoli da privati).

A tale manovra si aggiunge l'agevolazione prevista nel regolamento IPT relativamente al mantenimento della tariffa base per l'acquisto di veicoli a noleggio, con o senza conducente.

Per l'anno 2015 viene riconfermata, la politica tariffaria differenziata attiva fra: atto soggetto e non soggetto ad IVA con decorrenza dal 01 gennaio 2015. Il tutto in relazione all'esigenza di consentire, pur nell'incertezza dell'assetto istituzionale, delle funzioni di

competenza della Città Metropolitana, delle risorse finanziarie disponibili l'assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte per l'esercizio delle attività fondamentali dell'Ente.

Queste le tariffe sintetiche:

Tipologia	Aumento %	(DM 435/1998).
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 10 %	della tariffa base
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30 %	della tariffa base

Il dettaglio tariffario viene meglio evidenziato nella colonna "Importi B e importi C" dell'allegato I) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Imposta sulle assicurazioni Rc auto

L'articolo 60 del citato Decreto Legislativo ha previsto che con effetto primo gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 venga attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

L'articolo 39 comma 6 del Decreto Legislativo 06.05.2011, n. 68, in virtù del rinvio all'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo 446/1997.

L'articolo 17 del citato Decreto Legislativo 68/2011 ha previsto che dal 2012 l'imposta in questione costituisca "tributo proprio derivato" delle province, prevedendo altresì al comma 2 che le province stesse possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al 12,5% di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali.

Da notare poi che, sul versato della cassa, i tagli sul fondo di riequilibrio del federalismo fiscale (DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012) e quelli previsti nel D.L. 24/04/2014 n. 66 in relazione alla partecipazione delle province al contenimento della spesa pubblica (artt. 19 e 47), determinano un recupero diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate sul gettito RCAuto (compensazione in soli termini di cassa nel 2014 di oltre 44 milioni di euro) per il 2014, a cui andranno ad aggiungersi gli importi di competenza del 2015.

Per l'anno 2014, con provvedimento del 28 ottobre 2013, n. 769 – 41054/2013, la Giunta provinciale ha confermato l'aliquota tributaria al 16%.

Per l'anno 2015 viene riconfermata, la politica tariffaria sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori nella misura del 16,00%, con decorrenza dal 01 gennaio 2015. Il tutto in relazione all'esigenza di consentire, pur nell'incertezza dell'assetto istituzionale, delle funzioni di competenza della Città Metropolitana, delle risorse finanziarie disponibili l'assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte per l'esercizio delle attività fondamentali dell'Ente.

Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 un tributo annuale a favore delle province (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) – (TEFA)

La provincia incassa un apposito tributo a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa a

valorizzazione del suolo, (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) – (TEFA).

Il tributo provinciale TEFA:

- è commisurato percentualmente agli incassi sulla tassa/tariffa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di ogni comune del territorio (TAR-SU/TIA/TARES/TARI) è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa comunale.
- viene liquidato e riscosso dal Comune contestualmente alla propria tassa/tariffa.

Preso atto che il TEFA è applicato in misura percentuale, non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento della tassa/tariffa rifiuti comunale.

Valutato che per l'anno 2014 con deliberazione della Giunta Provinciale 17 dicembre 2013 n. 938 – 50327/2013 era stata applicata la tariffa del 5%.

Per l'anno 2015 viene riconfermata l'applicazione del tributo ambientale nella misura del 5% del tributo/tariffa comunale sui rifiuti, con decorrenza dal 01 gennaio 2015. Il tutto in relazione all'esigenza di consentire, pur nell'incertezza dell'assetto istituzionale, delle funzioni di competenza della Città Metropolitana, delle risorse finanziarie disponibili l'assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte per l'esercizio delle attività fondamentali dell'Ente.

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Il presupposto impositivo del canone è l'utilizzo di aree e spazi pubblici da parte di singoli soggetti, con conseguente sottrazione all'uso collettivo e vantaggio economico diretto da parte del titolare della concessione di occupazione.

Le fattispecie assoggettabili al canone sono relative all'occupazione in via permanente o temporanea di: suolo, sottosuolo e soprasuolo pubblico (strade provinciali, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti).

I principi del canone sono normati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997 e dal relativo regolamento attuativo.

La Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 480-156259 del 27/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, il regolamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e la disciplina delle concessioni stradali ed autorizzazioni.

Per l'anno 2014 la Giunta Provinciale (deliberazione del 28 ottobre 2013 n. 770-41062/2013), ha confermato le tariffe del canone già in vigore negli anni precedenti.

Con decorrenza 01 gennaio 2015, si propone di confermare le stesse tariffe di cui sopra e riportate nell'allegato II) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale. Il tutto in relazione all'esigenza di consentire, pur nell'incertezza dell'assetto istituzionale, delle funzioni di competenza della Città Metropolitana, delle risorse finanziarie disponibili l'assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte per l'esercizio delle attività fondamentali dell'Ente.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di confermare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, con decorrenza 01 gennaio 2015 **l'ammontare della misura tariffaria dell'I.P.T** come di seguito indicato:

Tipologia	Aumento %	(DM 435/1998).
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 10%	della tariffa base
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30%	della tariffa base

confermando le tariffe dell'imposta provinciale di trascrizione negli importi indicati nella tabella colonna "Importi B e importi C" (arrotondate all'unità di euro fatta eccezione per le tariffe rapportate al kwh, per le quali l'arrotondamento verrà effettuato sul risultato finale) di cui all'allegato I, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di confermare con decorrenza 01 gennaio 2015, **l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore**, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura del 16,00%.
3. di confermare con decorrenza 01 gennaio **2015 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari)**.
4. di confermare con decorrenza 01 gennaio 2015 **le tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche** e disciplina delle concessioni stradali ed autorizzazioni riportate nell'allegato II) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta

Allegato I

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - 2015

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI NON SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
PUNTO 1		DM base	30%	10%
a)	motocarrozze e trattori agricoli	€ 150,81	€ 196,00	€ 166,00
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	€ 150,81	€ 196,00	€ 166,00
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	€ 3,51	€ 4,56	€ 3,86
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	€ 1,76	€ 2,28	€ 1,94
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	€ 199,35	€ 259,00	€ 219,00
	oltre 7 fino 15 q.li	€ 290,25	€ 377,00	€ 319,00
	oltre 15 fino 30 q.li	€ 326,40	€ 424,00	€ 359,00
	oltre 30 fino 45 q.li	€ 380,63	€ 495,00	€ 419,00
	oltre 45 fino 60 q.li	€ 452,93	€ 589,00	€ 498,00
	oltre 60 fino 80 q.li	€ 519,56	€ 675,00	€ 572,00
	oltre 80 q.li	€ 646,60	€ 841,00	€ 711,00
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	€ 265,98	€ 346,00	€ 293,00
	oltre 20 fino 50 q.li	€ 356,36	€ 463,00	€ 392,00
	oltre 50 q.li	€ 452,93	€ 589,00	€ 498,00
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	€ 229,82	€ 299,00	€ 253,00
	da 16 a 25 posti	€ 253,58	€ 330,00	€ 279,00
	da 26 a 40 posti	€ 302,13	€ 393,00	€ 332,00
	oltre 40 posti	€ 362,55	€ 471,00	€ 399,00
PUNTO 2		DM base		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
PUNTO 3		DM base	30%	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	MINIMO € 150,81	MINIMO € 196,00	
		1,46%	1,90%	
PUNTO 4		DM base	30%	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	MINIMO € 150,81	MINIMO € 196,00	
		7,80%	10,14%	
PUNTO 5		DM base	30%	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	€ 150,81	€ 196,00	

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:	
autoveicoli di particolare interesse storico	€ 51,65
motoveicoli di particolare interesse storico	€ 25,82

Allegato II

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato "B"

al Regolamento di applicazione del Canone

OCCUPAZIONI PERMANENTI ORDINARIE

Tabella 1 - Art. 7 cm.1

Tariffa ordinaria

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
1	Euro x mq. 18,00	Euro x mq.9,00 = tariffa base /2
2	Euro x mq. 12,00	Euro x mq.6,00= tariffa base /2

Tabella 2 - Art. 7 cm. 2

Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende
(tariffa ordinaria ridotta al 30%)

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende
1	Euro x mq. 5,00
2	Euro x mq. 4,00

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI CHE DETERMINANO OCCUPAZIONI EFFETTIVE DI SUOLO PUBBLICO

Tabella 3 - Art. 8 cm. 6

Occupazioni con passi carrabili con divieto di sosta sull'area antistante

Categoria delle strade	Passi carrabili
1	Euro x mq. 9,00 = tariffa base/2
2	Euro x mq. 6,00 = tariffa base/2

N.B. per i passi carrabili dei distributori di carburante vedere Tabella 6

Tabella 4 - Art. 8 cm. 8

Occupazioni con passi carrabili costruiti dalla Provincia inutilizzati

ESENTI

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Tabella 5 - Art. 9 cm. 1,2,3

Cat. strade	Serbatoio sino a 3.000 litri	Serbatoio per ogni 1.000 litri sup.
1	Euro 8,00	Euro 2,00
2	Euro 5,00	Euro 1,00

- Il canone si applica su serbatoio fino a mille litri;
- Per ogni 1.000 litri o frazione superiore, si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa una tolleranza del 5%;
- Se i serbatoi sono 2 o più, raccordati fra loro, il canone si applica a quello di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione degli altri serbatoi;
- Il canone si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- Il canone comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di quattro metri quadri, tutte le altre occupazioni pagano il canone in misura ordinaria.

Tabella 6 - Art. 9 cm. 6

Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante

Categoria delle strade	
1	Euro x mq. 7,00 = tariffa b. rid.60%
2	Euro x mq. 5,00 = tariffa b. rid. 60%

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Tabella 7 - Art. 10

Categoria delle strade	per ogni apparecchio
1	Euro 5,00
2	Euro 4,00

Canone annuo

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI

Tabella 8 - Art. 11 cm. 1

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo

Categoria delle strade	Occup.sotto e soprassuolo ml. o frazione
1	euro ml. 0,31
2	euro ml. 0,22

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

Tabella 9 - Art. 11 cm. 2

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo
(Tariffa della tabella 8 ridotta del 50%)

ABROGATA

Tabella 10 - Art. 12

Funivie e seggiovie

	1^ categoria	2^ categoria
fino a Kml. 5	euro 52,00	euro 36,00
per ogni ulteriore Kml. o frazione	euro 10,00	euro 7,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE ORDINARIE

Tabella 11 - Art. 14 cm. 1

Occupazioni temporanee suolo, sottosuolo e soprassuolo

Categoria delle strade	occup. suolo Euro mq.		occup.sopra e sottosuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,38734	0,01614	0,19367 = rid.1/2	0,00807
2	0,27114	0,01129	0,13557 = rid.1/2	0,00564

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

Tabella 12 - art. 14 cm. 4
Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende

ESENTI

Tabella 13 - Art. 15
Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,58101=(tar.b +50%)	0,02421	0,29051=rid.50%	0,01210
2	0,40671=(tar.b+50%)	0,01694	0,20335=rid.50%	0,00847

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

Tabella 14 - Art. 16
Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		Occupazione sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 15 - Art. 17
Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti
Dello spettacolo viaggiante

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*
2	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 16 - Art. 18
Occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi e impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonchè seggiovie e funivie.

PRIMA CATEGORIA strade	FINO A 30 GG	FINO A 90GG	FINO A 180 GG	OLTRE 180GG
FINO AD 1Km lineare	€ 15,00	€ 20,00	€ 23,00	€ 31,00
OLTRE AD 1Km lineare	€ 23,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 46,00
SECONDA CATEGORIA strade	FINO A 30 GG	FINO A 90GG	FINO A 180 GG	OLTRE 180GG
FINO AD 1Km lineare	€ 11,00	€ 14,00	€ 16,00	€ 22,00
OLTRE AD 1Km lineare	€ 16,00	€ 21,00	€ 24,00	€ 33,00

Tabella 17 - Art. 19 cm. 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367 = tariffa b/2	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557 = tariffa b./2	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 18 - Art. 20

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato
Su aree destinate dalla provincia a parcheggio

Categoria delle strade	occupazione di suolo con autovetture euro per posto auto all'ora
1	0,25823
2	0,18076

Tabella 19 - art. 21

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di lavori edili

Categoria delle strade	occupazione suolo euro mq.		occup. sotto e soprassuolo euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 20 - Art. 22

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazione politiche, Culturali e sportive

Categoria delle strade	occupazione suolo euro mq.		occup. sotto e soprassuolo euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*
2	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione